



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE

DIRETTIVO NAZIONALE

Presidente: Dott.ssa Olga Rossella Barone

Vice Presidente: Dr. Manlio Merolla

Prot. n. 6726/26

Roma, 15 luglio 2026

Al Ministro della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Direttore generale dei magistrati

Al Direttore generale del bilancio e della contabilità
e, p.c., al Consiglio Superiore della Magistratura

OGGETTO: *Tutela del periodo feriale dei magistrati onorari confermati - recupero compensativo dei turni svolti nel periodo feriale - riconoscimento della reperibilità quale impegno di servizio e richiesta di intervento ministeriale.*

Egregio Signor Ministro,

L'Associazione Nazionale Coordinamento Magistratura di Pace sottopone all'attenzione del Ministero una questione che incide in modo diretto sull'effettività del diritto al periodo feriale dei magistrati onorari confermati e, più in generale, sulla corretta qualificazione degli obblighi di servizio connessi ai turni feriali e alla reperibilità.

La segnalazione trae origine dal diniego opposto al recupero di un turno assegnato nel periodo feriale estivo. Alla presente vengono allegati il provvedimento con cui il recupero è stato negato, con eventuale oscuramento dei dati personali non necessari, il documento già predisposto dall'Associazione, la precedente relazione concernente il cosiddetto periodo cuscinetto e la nota del Ministero della giustizia del 14 marzo 2005 in materia di liquidazione delle indennità ai giudici onorari inseriti nei turni per le udienze direttissime.

L'art. 30-ter del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introdotto dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, stabilisce che i magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale previsto dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo specifiche esigenze d'ufficio. Quando il magistrato sia stato impiegato in tale periodo, la disposizione gli riconosce il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta dei giorni festivi e delle giornate di riposo ricompresi nel periodo feriale.

La norma configura, pertanto, una regola generale di astensione dall'attività nel periodo feriale e ammette l'impiego soltanto in presenza di esigenze specifiche dell'ufficio. Il successivo esonero non costituisce una concessione organizzativa rimessa alla discrezionalità del dirigente, ma la misura compensativa espressamente prevista dal legislatore per neutralizzare il sacrificio imposto al magistrato chiamato a prestare servizio durante il periodo destinato al riposo.

Ne consegue che il turno svolto in una giornata del mese di agosto ricadente nel periodo feriale presenta una natura diversa dall'ordinaria attività programmata nel corso dell'anno. In tale ipotesi l'impiego è eccezionale rispetto alla regola legale di non prestazione e il recupero nel periodo ordinario rappresenta il necessario completamento della tutela. Negarlo significa, in concreto, porre a carico del magistrato il servizio feriale senza assicurargli il corrispondente ristoro temporale e rendere solo apparente il diritto riconosciuto dall'art. 30-ter.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE

DIRETTIVO NAZIONALE

Presidente: Dott.ssa Olga Rossella Barone

Vice Presidente: Dr. Manlio Merolla

La medesima esigenza di tutela si pone, con caratteristiche peculiari, per i turni di reperibilità. La reperibilità non coincide con il riposo e non può essere qualificata come tempo personale liberamente disponibile per il solo fatto che, durante il turno, non sopravvenga una concreta convocazione.

Il magistrato reperibile è tenuto a rimanere costantemente raggiungibile, a predisporre i mezzi necessari per ricevere le comunicazioni dell'ufficio, a mantenersi in condizioni di immediata operatività e a organizzare i propri spostamenti, le attività familiari e gli impegni personali in modo compatibile con un eventuale intervento urgente. Egli non può allontanarsi oltre limiti ragionevoli, intraprendere viaggi, assumere impegni incompatibili con la tempestiva presenza né disporre senza condizionamenti del proprio tempo.

La limitazione sussiste per l'intera durata del turno e discende direttamente dall'ordine di servizio, indipendentemente dal verificarsi dell'evento che renda necessario l'intervento processuale. L'eventuale mancata chiamata non elimina retroattivamente il vincolo già imposto, né restituisce al magistrato la piena libertà di organizzazione del tempo trascorso in attesa.

Sotto questo profilo assume rilievo la nota del Ministero della giustizia del 14 marzo 2005. In quella sede l'Amministrazione ha riconosciuto la spettanza dell'indennità al giudice onorario inserito tabellarmente nel turno per le udienze direttissime anche quando l'udienza non venga celebrata per mancanza di imputati. Pur riferendosi a una fattispecie e a un regime economico anteriori, la nota esprime un criterio amministrativo ancora significativo: la preventiva destinazione al turno e la disponibilità funzionale richiesta dall'ufficio costituiscono un impegno oggettivamente apprezzabile, che non perde rilevanza per la mancata attivazione del servizio in concreto.

Il medesimo principio deve orientare la valutazione dell'attuale reperibilità. Occorre distinguere, certamente, tra il vincolo di pronta disponibilità e l'attività giurisdizionale effettivamente svolta; tale distinzione può incidere sulla forma e sulla misura del riconoscimento, ma non può tradursi nella totale irrilevanza giuridica ed economica del turno di reperibilità.

Il problema diviene ancora più evidente quando la reperibilità è imposta durante il periodo feriale. In tal caso il magistrato, benché formalmente non convocato, non gode pienamente del periodo di riposo tutelato dall'art. 30-ter, poiché resta assoggettato alle esigenze dell'ufficio e deve preservare la possibilità di un'immediata attivazione. La reperibilità feriale deve, dunque, essere considerata ai fini del recupero compensativo oppure trovare un autonomo e adeguato riconoscimento, evitando che l'intero costo personale e organizzativo della pronta disponibilità rimanga privo di tutela.

Non appare coerente con la ratio della riforma distinguere la posizione del magistrato effettivamente chiamato da quella del magistrato rimasto per l'intera giornata a disposizione dell'ufficio fino al punto da considerare quest'ultimo come pienamente libero. La disponibilità obbligatoria è essa stessa una modalità di impiego, poiché incide in modo concreto sulla libertà personale, familiare e professionale e consente all'amministrazione di garantire la continuità dei servizi giudiziari urgenti.

Alla luce di quanto esposto, si chiede al Ministero:



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE

DIRETTIVO NAZIONALE

Presidente: Dott.ssa Olga Rossella Barone

Vice Presidente: Dr. Manlio Merolla

1. di assicurare l'uniforme applicazione dell'art. 30-ter del d.lgs. n. 116/2017, chiarendo che l'impiego nel periodo feriale determina un diritto pieno ed effettivo al corrispondente esonero compensativo nel periodo ordinario;
2. di precisare che il recupero non può essere escluso o ridotto mediante disposizioni organizzative interne, salvo modalità di fruizione ragionevoli e previamente concordate che non ne compromettano l'effettività;
3. di riconoscere che il turno di reperibilità costituisce un impegno di servizio autonomamente rilevante, in quanto comporta l'obbligo di pronta disponibilità e una concreta restrizione della libera utilizzazione del tempo personale;
4. di individuare, per la reperibilità, un'adeguata forma di riconoscimento economico o compensativo, distinta dall'eventuale ulteriore trattamento dovuto per l'intervento processuale effettivamente eseguito;
5. di chiarire che la reperibilità svolta nel periodo feriale incide sul godimento effettivo del riposo e deve essere computata ai fini del recupero previsto dall'art. 30-ter o, comunque, essere compensata secondo criteri uniformi;
6. di emanare indicazioni applicative nazionali, idonee a prevenire difformità tra uffici e ingiustificate disparità di trattamento tra magistrati onorari chiamati a garantire identici servizi urgenti.

L'Associazione confida in un tempestivo intervento, anche mediante apposita circolare o risposta interpretativa, affinché il diritto al periodo feriale e il relativo recupero non restino subordinati a prassi locali incompatibili con il dato normativo e affinché la reperibilità sia ricondotta a una disciplina rispettosa dell'effettivo sacrificio imposto.

Il Direttivo nazionale resta a disposizione per ogni approfondimento e per la trasmissione di ulteriore documentazione utile.

Con osservanza.

Allegati:

- 1) nota del Presidente recante diniego del recupero del turno feriale, con oscuramento dei dati personali non necessari;
- 2) documento associativo già predisposto sulla questione;
- 3) documento relativo al cosiddetto periodo cuscinetto;
- 4) Ministero della giustizia, nota 14 marzo 2005 - Liquidazione indennità giudici onorari per le udienze direttissime.

**LA PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE**

(Oss. Rossella Barone)

Dott.ssa Olga Rossella Barone

**IL VICE PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO MAGISTRATURA DI PACE**

Dr. Manlio Merolla